



## *Ministero della Salute*

*Direzione generale della programmazione  
sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei  
principi etici di sistema*

*Prot. DGPROG/280/P21*

Roma, 15 gennaio 2008

Alla Federazione Ordini Farmacisti  
Italiani  
Via Palestro, 75  
00181 ROMA

Alla Federazione nazionale unitaria dei  
titolari di farmacia italiani  
Via Emanuele Filiberto, 190  
00185 ROMA

Articolo 1, comma 28 della legge n. 296 del  
2006 (legge finanziaria 2007)- Deduzione e  
detrazione della spesa sanitaria relativa  
all'acquisto di medicinali – Chiarimenti.

Pervengono a questa Amministrazione richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti necessari ai fini della deduzione e della detrazione della spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali, operabili, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) e dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 - modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 28 della legge finanziaria 2007 - e, nello specifico, in ordine alla necessità di esibizione della tessera sanitaria al momento dell'acquisto del medicinale.

Al riguardo, questa Direzione generale, d'intesa con la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, fa presente quanto segue.

Il citato articolo 1, comma 28, ha previsto che, ai fini della deduzione e della detrazione, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali *“deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario”*.

Ai fini che in questa sede interessano, occorre richiamare quanto previsto dallo stesso legislatore all'articolo 1, comma 29 della medesima legge finanziaria 2007. Nel dettare, infatti, il regime applicabile, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2007, la citata disposizione normativa prendeva espressamente in esame l'ipotesi che l'acquirente non fosse il destinatario del farmaco, ***non ne conoscesse il codice fiscale o non avesse con sé la tessera sanitaria.***

L'alternatività posta in questa ultima norma consente di affermare che l'esibizione della tessera sanitaria al momento dell'acquisto del medicinale non è da ritenere, in via esclusiva, l'unica modalità prevista anche ai fini della corretta applicazione del precedente comma 28.

Pertanto, qualora l'assistito non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dell'assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalità (compresa la dichiarazione verbale).

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Filippo Palumbo)